

STATUTO

**F.A.S.T.-FIRST AID SERVICE
TRINACRIA-SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALEIN
LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIAGRANDE CT VIA TORRENTE
LAVINAIO 23

Numero REA: CT - 310173

Codice fiscale: 04650640875

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2008 - Statuto completo	2
--	---

	diciotto.	
	Consta di un foglio del quale occupa tre pagine per intero,	
	con le sottoscrizioni sulla quarta.	
	F.to: Leonardo Serafino; Stefania Rastelli; Luca Maria	
	Zanoli; Giuseppe Boscarino Notaio.	
	STATUTO DELLA	
	"F.A.S.T. - FIRST AID SERVICE TRINACRIA	
	- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1) - Denominazione	
	E' costituita una Società cooperativa denominata:	
	F.A.S.T. - FIRST AID SERVICE TRINACRIA	
	- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	Art.2) - Sede sociale	
	La Società ha sede nel Comune di Viagrande (CT),	
	all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro	
	delle Imprese.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere	
	succursali, filiali ed uffici amministrativi ovvero	
	trasferire la sede nell'ambito del Comune suindicato.	
	Spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare l'istituzione	
	di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune	
	diverso da quello suindicato.	
	Art.3) - Domicilio dei soci	

	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro	
	rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli	
	effetti di Legge, nel luogo indicato nel Libro dei Soci.	
	Art.4) - Durata	
	La durata della Società è stabilita sino al trentuno dicembre	
	duemilacinquanta (31.12.2050).	
	Essa potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione	
	dell'Assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	NORME APPLICABILI	
	Art.5) - Leggi speciali e norme sulla Società a	
	responsabilità limitata.	
	Alla Cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali	
	che regolano il tipo di Cooperativa in oggetto e l'attività	
	d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in	
	particolare:	
	1) - le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n.381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera;	
	2) - le disposizioni sulle "Onlus", in quanto la Cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8^, del D.Lgs. 4	
	dicembre 1997 n.460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di	

	cui al D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le norme del Codice	
	Civile relative alle Società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla Società a responsabilità limitata.	
	TITOLO III	
	REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE	
	Art.6) - Clausole non lucrative.	
	Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1^, del Codice Civile:	
	a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque	
	posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci	
	cooperatori;	
	d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO IV	

	SCOPO - OGGETTO	
	Art.7) - Definizione dello scopo e attività mutualistica.	
	La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a),	
	della Legge 8 novembre 1991, n.381. Il tutto con l'obiettivo	
	di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno	
	delle famiglie e di persone disagiate, nei settori	
	dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza	
	sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a	
	favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per	
	assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo	
	morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e	
	rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di	
	emarginazione e di disagio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere	
	forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di	
	intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla	
	condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente,	
	sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori	
	di quelle rinvenibili sul mercato.	
	La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	

	servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività	
	lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle	
	ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci	
	lavoratori intendono perseguire nella propria sfera	
	individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e la prestazione della propria attività	
	lavorativa a favore della Cooperativa, continuità di	
	occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	Fermo restando che la Cooperativa può svolgere la propria	
	attività caratteristica anche con terzi non soci, essa svolge	
	la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2^,	
	del Codice Civile, avvalendosi, nello svolgimento della	
	propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci	
	cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo	
	di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale	
	a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non	
	soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente	
	statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto	
	sociale.	
	Conseguentemente, la Cooperativa è considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	Codice Civile, Cooperativa a mutualità prevalente.	
	Art.8) - Informazioni relative alla gestione mutualistica.	

	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano –	
	nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci	
	– i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice	
	civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo	
	mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi	
	dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381,	
	e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine,	
	essi devono in particolare evidenziare:	
	– il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa	
	mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di	
	organizzazione dell'attività mutualistica della società a	
	beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale;	
	– i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori;	
	– i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	– i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in	
	altre società;	
	– il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci	
	cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi	
	dalla società, e della relativa remunerazione.	
	Art.9) – Oggetto sociale.	
	La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	

	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto:	
	- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza	
	domiciliare semplice o integrata, infermieristica e	
	sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi	
	residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane,	
	inferme o bisognose, di portatori di "handicaps",	
	tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;	
	- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed	
	infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in	
	particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e	
	di formazione professionale, sanitari di base e a elevata	
	integrazione sociosanitaria;	
	- l'intervento a favore di famiglie finalizzato	
	all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento	
	dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;	
	- la gestione di attività e servizi di sostegno e	
	riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture	
	sanitarie, scuole e simili;	
	- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali	
	psichiatrici;	
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela	
	della salute e la prevenzione delle malattie;	

	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di	
	assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche,	
	palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di	
	ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine,	
	case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento	
	delle attività connesse di pulizia e sanificazione;	
	- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;	
	- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o	
	persone bisognose;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della	
	comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate,	
	anziane, inferme o bisognose;	
	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e	
	privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la	
	collaborazione in particolare con enti pubblici,	
	organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti	
	che svolgano la propria attività nei settori suindicati;	
	- la sensibilizzazione, la formazione e l'aggiornamento del	
	personale di Enti pubblici e privati nel campo della	
	prevenzione e del pronto soccorso in materia di sicurezza e	
	salute dei lavoratori durante il lavoro;	
	- la formazione e l'aggiornamento del personale medico e	
	paramedico nelle materie previste dal presente articolo;	
	- la consulenza ai datori di lavoro nel campo della	
	valutazione e della prevenzione dei rischi per la salute dei	

10 di 31

	della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di	
	instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi	
	dei soci medesimi. Correlativamente, la Cooperativa ha il	
	dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano	
	richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione	
	sociale e la necessità di rispettare il principio di parità	
	di trattamento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra	
	indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la	
	cooperativa.	
	Art.12) - Ammissione dei soci cooperatori.	
	Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare	
	domanda di ammissione, indirizzata alla Società, dichiarando	
	di conoscere e accettare integralmente lo Statuto ed i	
	regolamenti della Cooperativa, di essere in possesso dei	
	requisiti soggettivi previsti dalla Legge e dal presente	
	Statuto, e di non svolgere attività concorrente o in	
	contrasto con quella della Cooperativa, ed indicando	
	l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'Organo	
	Amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti	
	soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la	
	sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente	
	articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse	
	sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo	

	dell'accertamento, l'Organo Amministrativo delibera quindi	
	l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione	
	ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale,	
	dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione,	
	entro trenta giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati	
	eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione	
	nel Libro dei Soci.	
	Nell'ipotesi in cui l'Organo Amministrativo non si pronunci	
	entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di	
	ammissione, il silenzio vale come assenso, semprechè	
	l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi	
	previsti.	
	In caso di diniego di amministrazione, la deliberazione	
	dell'Assemblea, che concluda in senso favorevole	
	all'ammissione, è vincolante per l'Organo Amministrativo.	
	TITOLO VI	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Art.13) - Quote dei soci operatori.	
	Il capitale sociale, sottoscritto dai soci operatori, è	
	suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468	
	del Codice Civile.	
	Art.14) - Trasferimento delle partecipazioni dei soci	
	cooperatori.	
	La circolazione delle partecipazioni dei soci operatori può	
	avvenire, con effetto nei confronti della Cooperativa, solo	

	se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura	
	privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della	
	società medesima, nel momento della iscrizione nel Libro Soci.	
	La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve	
	essere autorizzata dall'Organo Amministrativo; in difetto la	
	stessa non produce effetto nei confronti della Società, nei	
	confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane	
	legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici.	
	L'autorizzazione dell'Organo Amministrativo può essere anche	
	successiva alla conclusione del contratto di cessione.	
	Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire	
	la propria partecipazione deve darne comunicazione all'Organo	
	Amministrativo, con lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente,	
	ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la	
	documentazione richiesta dal presente Statuto comprovante i	
	requisiti soggettivi per l'ammissione. L'Organo	
	Amministrativo deve deliberare entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale	
	termine il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione.	
	La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione	
	deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza	
	in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per	
	l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità dell'Organo	

	Amministrativo. E' fatta salva la possibilità per questi	
	ultimi di proporre al socio che intende alienare altro	
	acquirente gradito.	
	Contro la deliberazione di diniego il socio cooperatore può	
	in ogni caso, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, proporre opposizione dinanzi al Collegio	
	arbitrale previsto dal presente Statuto. Il Collegio	
	arbitrale, ove accolga l'opposizione, ordina l'iscrizione	
	dell'acquirente nel libro soci, e condanna l'Organo	
	Amministrativo al risarcimento dei danni. E' comunque fatta	
	salva la possibilità per il socio alienante di denunciare	
	eventuali irregolarità all'autorità di vigilanza, per i	
	provvedimenti previsti dall'art. 2545-sexiesdecies c.c..	
	Le tutele sopra indicate non competono all'aspirante	
	acquirente della partecipazione sociale.	
	La Società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente, a	
	seguito della cessione espressamente o tacitamente	
	autorizzata come sopra, se lo stesso ha i requisiti	
	soggettivi previsti per divenire socio cooperatore. Purché	
	sussista quest'ultima condizione, l'iscrizione nel Libro Soci	
	implica autorizzazione tacita del trasferimento della	
	partecipazione sociale.	
	In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente	
	liberate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per	
	il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dalla	

	data di cessione della partecipazione sociale; è esclusa ogni	
	responsabilità solidale del cessionario.	
	A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il	
	rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente;	
	quest'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori	
	una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto	
	rapporto. L'autorizzazione dell'Organo Amministrativo vale	
	comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della	
	partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere	
	titolare, anche in via derivativa, del rapporto mutualistico.	
	Il presente articolo non si applica anche alle cessioni a	
	favore di soci cooperatori.	
	Il presente articolo può essere modificato dall'Assemblea dei	
	soci, anche introducendo il divieto assoluto di cessione	
	delle partecipazioni sociali, con le maggioranze previste per	
	le modificazioni dell'atto costitutivo.	
	Art.15) - Acquisto di quote proprie spettanti ai soci	
	cooperatori.	
	L'Organo Amministrativo può, ai sensi dell'articolo 2529 del	
	Codice Civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o	
	rimborsare le quote dei soci cooperatori.	
	TITOLO VII	
	PRESTITI SOCIALI	
	Art.16) - Prestiti sociali.	
	I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della	

	Cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento	
	dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni	
	in tema di raccolta del risparmio presso soci.	
	TITOLO VIII	
	SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO	
	Art.17) - Recesso del socio cooperatore.	
	Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente Statuto,	
	ed in particolare:	
	a) - allorchè il socio non concorra all'adozione di	
	deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale,	
	il trasferimento della sede della Società all'estero, la	
	modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non	
	lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a	
	mutualità non prevalente, la modifica delle clausole	
	statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti	
	mutualistici, la trasformazione della Società, la fusione	
	eterogenea;	
	b) - allorchè il socio abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione;	
	c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di	
	partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al	
	raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività	
	mutualistica.	
	In caso di silenzio dell'Organo Amministrativo, protratto per	

	oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di	
	recesso, questa si intende accettata per gli effetti	
	dell'art. 2532, comma 2^, del Codice Civile, e produce	
	effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta	
	ricezione.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del	
	recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra Cooperativa	
	e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto	
	dalla Legge e dal presente Statuto.	
	Art.18) - Esclusione del socio cooperatore.	
	L'Organo Amministrativo può pronunciare l'esclusione del	
	socio cooperatore dalla Società, oltre che nei casi previsti	
	dalla Legge, nel caso in cui il socio si renda irreperibile	
	al domicilio comunicato alla Cooperativa per oltre	
	centoottanta giorni; ed ogni qualvolta il socio non sia più	
	in grado di partecipare, anche per causa a lui non	
	imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed	
	all'attività mutualistica.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze	
	dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra	
	Cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle	
	previsioni della Legge e del presente Statuto.	
	Art.19) - Successione per causa di morte del socio	
	cooperatore.	
	In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale	

	non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi	
	ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo	
	stesso possedute, in base alle disposizioni del presente	
	statuto.	
	La morte del socio cooperatore determina altresì lo	
	scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E'	
	fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza	
	di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o	
	legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio	
	cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.	
	La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei	
	termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice	
	civile, su presentazione del certificato di morte, di copia	
	dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva	
	dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o	
	legatario delle partecipazioni; detti documenti sono	
	conservati dalla società. Gli amministratori non sono	
	comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso,	
	corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata	
	dagli eredi o legatari.	
	Art.20) - Liquidazione e rimborso delle quote del socio	
	cooperatore.	
	I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto,	
	a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale,	
	unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto	

	stabilito nell'art. 2514 del Codice Civile.	
	Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere	
	effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote	
	assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi	
	dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, il rimborso,	
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in	
	più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	TITOLO IX	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art.21) - Strumenti finanziari non partecipativi.	
	La Cooperativa può emettere, con deliberazione dell'Organo	
	Amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi	
	membri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di	
	diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai	
	relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano	
	l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del Codice Civile.	
	TITOLO X	
	CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI	
	Art.22) - Capitale sociale.	
	Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un	
	ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti	
	dei soci cooperatori.	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante	
	conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano	

	le previsioni dell'art. 2465 del Codice Civile.	
	Art.23) - Rivalutazione e aumento gratuito del capitale sociale.	
	La Cooperativa può destinare, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n.59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3^, lettera b), del Codice Civile.	
	Art.24) - Riserve sociali.	
	In caso di emissione di strumenti finanziari, l'Assemblea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per Legge o Statuto, accantonare ad apposita riserva - qualificata espressamente come divisibile e destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento del relativo rapporto - una percentuale degli utili netti annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del Codice Civile.	
	Art.25) - Esercizi sociali.	
	Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.	

	Art.26) - Destinazione degli utili di esercizio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte	
	dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli	
	accantonamenti obbligatori per Legge, la residua parte degli	
	utili netti può essere destinata, nell'ordine, a	
	remunerazione degli strumenti finanziari, alla rivalutazione	
	del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i	
	soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci	
	cooperatori nei limiti previsti dagli articoli 2514 e	
	2545-quinquies, comma 2^, del Codice Civile.	
	TITOLO XI	
	ASSEMBLEE	
	Art.27) - Diritto di intervento e diritto di voto in	
	Assemblea.	
	Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che	
	siano iscritti nel Libro dei Soci, anche se non ancora	
	titolari del diritto di voto per non essere iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia	
	l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.	
	Art.28) - Rappresentanza in assemblea.	
	Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in	
	Assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche	
	via "fax" o per posta elettronica certificata, soltanto da un	
	altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio	

	cooperatore non possono essere conferite più di tre deleghe.	
	Art.29) - Convocazione dell'assemblea.	
	L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo,	
	sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio	
	della Repubblica Italiana.	
	L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale; ove, peraltro, la Società sia tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze	
	- relative alla struttura ed all'oggetto della Società - lo	
	richiedano, la predetta Assemblea potrà essere convocata	
	entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale.	
	L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno sette	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto	
	pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai	
	libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal	
	registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono	
	essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e	
	l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di	
	convocazione può essere prevista una data ulteriore di	
	seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza	
	prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti	

	legalmente costituita.	
	Art.30) - Funzionamento dell'Assemblea.	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di	
	Amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi,	
	sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.	
	Art.31) - Approvazione delle deliberazioni assembleari.	
	L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda	
	convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei voti rappresentati in assemblea. L'Assemblea	
	delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in	
	assemblea.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia	
	in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei voti complessivamente	
	spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti	
	l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art.	
	2524, comma 3^, del Codice Civile, e lo scioglimento	
	anticipato della Società.	
	E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi	
	dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per	
	l'approvazione delle delibere concernenti la modifica	
	dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della	
	Società al di fuori del territorio della provincia, la	

	modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non	
	lucrative, la modifica delle clausole statutarie che	
	disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la	
	trasformazione della Società, la fusione eterogenea.	
	Sono fatte salve le altre disposizioni di Legge e del	
	presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.	
	TITOLO XII	
	AMMINISTRATORI	
	Art.32) - Nomina, composizione, durata dell'organo	
	amministrativo.	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da tre a cinque membri, secondo quanto deciderà, di	
	volta in volta, l'Assemblea in sede di nomina alle cariche	
	sociali.	
	Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di	
	amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti	
	nel Libro dei Soci anche da meno di novanta giorni, salvo il	
	disposto dell'art. 2542 del Codice Civile.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non	
	competete il diritto di partecipare all'elezione degli	
	amministratori.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali,	
	ovvero sino a revoca o dimissioni secondo le determinazioni	
	dell'assemblea all'atto della nomina; essi scadono alla data	

	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Art.33) - Amministratori delegati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più	
	amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori;	
	gli stessi sono tenuti a riferire al Consiglio di	
	Amministrazione, ed al Collegio Sindacale se esistente, con	
	cadenza almeno trimestrale.	
	Non possono essere delegati:	
	- i poteri in materia di convocazione dell'Assemblea,	
	redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del	
	capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;	
	- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di	
	esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	Art.34) - Presidente e vicepresidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un	
	Presidente, se questi non è stato già eletto dall'Assemblea,	
	e può eleggere un Vicepresidente, che svolge le funzioni del	
	presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei	
	confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del	
	vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza	
	o impedimento del presidente.	
	Art.35) - Compenso degli amministratori.	

	Il compenso degli amministratori sarà stabilito	
	dall'Assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa,	
	sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio	
	conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in	
	quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del Codice Civile. Il	
	compenso degli amministratori investiti delle cariche di	
	presidente o di consigliere delegato è stabilito dal	
	consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi	
	eventualmente determinati dall'Assemblea. L'Assemblea può	
	determinare un importo complessivo per la remunerazione di	
	tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di	
	particolari cariche.	
	Art.36) - Adunanze e deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato nella	
	sede sociale o altrove, purché nel territorio della	
	Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla Legge,	
	ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a	
	cura del Presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con	
	ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a	
	tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno	
	tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno	
	un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data,	

	il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche	
	in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le	
	deliberazioni del Consiglio di amministrazione quando vi	
	partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi	
	ne siano stati informati.	
	Art.37) - Poteri di amministrazione e competenze dei soci.	
	L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della Società, fatte salve le competenze	
	attribuite ai soci dalla Legge e dal presente Statuto.	
	In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le	
	decisioni previste dall'art. 2479, comma 2^, del Codice	
	Civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni	
	caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione,	
	l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di	
	aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in	
	Società a responsabilità limitata, ed in società di persone	
	in genere , salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo	
	2361 del Codice Civile.	
	Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:	
	- le operazioni per le quali sussista un conflitto	
	d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente	
	la Società, ai sensi dell'art. 2475-ter del Codice Civile;	
	intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente	
	autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395	

	del Codice Civile;	
	– la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.	
	Art.38) – Poteri di rappresentanza.	
	La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in	
	giudizio spetta al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a	
	quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori	
	delegati eventualmente nominati dal Consiglio di	
	Amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi	
	attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente	
	al consigliere al quale il Consiglio di Amministrazione abbia	
	affidato l'incarico per il compimento di una specifica	
	operazione.	
	TITOLO XIII	
	CONTROLLI	
	Art.39) – Collegio sindacale e controllo contabile.	
	Il Collegio Sindacale deve essere nominato solo nei casi	
	previsti dalla Legge. E' in ogni caso obbligatoria la nomina	
	del Collegio Sindacale quando la Società emette strumenti	
	finanziari non partecipativi.	
	Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre	
	sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea	
	dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del Collegio	
	Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	Ove necessario ai sensi di Legge, ovvero quando	

	volontariamente nominato dai soci, il Collegio Sindacale	
	esercita anche il controllo contabile.	
	Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti	
	nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO XIV	
	CONCILIAZIONE E ARBITRATO	
	Art.40) - Conciliazione stragiudiziale e arbitrato.	
	Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al	
	trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrante tra	
	quelle per le quali la Legge ammette la conciliazione	
	stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di	
	conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in	
	conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito	
	registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di	
	conciliazione costituito presso la Camera di Commercio di	
	Catania; l'organismo competente applicherà il proprio	
	regolamento di procedura.	
	Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci,	
	ovvero tra i soci e la Società, che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le	
	controversie promosse da amministratori, sindaci e	
	liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad	
	oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del Pubblico Ministero, e per le quali non sia riuscito il	

	tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio	
	della relativa procedura, o entro il diverso termine	
	concordato per iscritto dalle parti.	
	Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un	
	arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Catania.	
	La sede dell'arbitrato è fissata in Catania.	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina;	
	lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il	
	lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla Legge.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.	
	La soppressione e la modifica della presente clausola	
	compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci,	
	con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale.	
	I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi	
	novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	TITOLO XV	
	NORME FINALI	
	Art.41) - Scioglimento e liquidazione della società.	
	La Società si scioglie per le cause indicate agli articoli	
	2522, comma 3^, 2545-duodecies e 2484 del Codice Civile, e	
	negli altri casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo	
	deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro	
	trenta giorni dal loro verificarsi.	

	A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento,	
	assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione	
	dei soci, gli amministratori in carica al momento dello	
	scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi	
	costituiscono un collegio di liquidazione, il cui	
	funzionamento è regolato dalle norme di Legge e statutarie	
	relative al Consiglio di Amministrazione, in quanto	
	compatibili. La rappresentanza della Società spetterà	
	congiuntamente a tutti i liquidatori.	
	Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della	
	nomina dei liquidatori, ai sensi di Legge.	
	I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti	
	utili per la liquidazione della Società, e potranno anche	
	cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni	
	e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli	
	atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa,	
	ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliore realizzo.	
	Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze	
	dell'Assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del Codice	
	Civile.	
	F.to: Leonardo Serafino; Stefania Rastelli; Luca Maria	
	Zanoli; Giuseppe Boscarino Notaio.	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE	
	DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.20	